

Alcune osservazioni su diritto costituzionale, fonti primarie e contrasto al Coronavirus nell'esperienza danese

di Mauro Mazza

Abstract: Constitutional law, primary sources and contrast to Coronavirus in the Danish experience - The contrast to the Coronavirus in the Danish case was conducted in the substantial absence of relevant constitutional provisions and on the basis of the legislation on measures against infectious and communicable diseases, amended by Parliament in March 2020. The central role was played by the National Government, which applied the legislative provisions, conducing to a considerable centralization of decision-making power, in accordance with a trend already existing in the Danish legal system. However, this must not lead to hasty conclusions about the resolute virtues of an expansion of the powers and competences of the central government, both in emergency situations and in ordinary conditions. In fact, we must always take into account the various social, political and cultural characteristics of the contexts in which the institutions operate, according to the indications that come from the methodology of comparative constitutional law.

1845

Keywords: Coronavirus, Denmark, constitutional law and legislative measures to combat infectious diseases, role of the central government in the anti-pandemic struggle.

1. Il diritto costituzionale e legislativo della Danimarca in materia di contrasto alle malattie infettive

Nel considerare il caso danese nel contrasto all'epidemia da Coronavirus, occorre in primo luogo rilevare che il *virus* non ha avuto una diffusione drammatica nel Paese nordico. I contagi accertati, alla data del 23 maggio 2020, sono 11.230, con un totale di decessi pari a 561 persone. I soggetti ospedalizzati con diagnosi di Coronavirus sono stati 9.764, dei quali 905 sono casi attivi alla data sopra indicata. Le situazioni più gravi, *id est* con pazienti in terapia intensiva, sono complessivamente ventitré. I casi per ogni milione di abitanti sono stati 1.940, con novantasette decessi su un milione di persone¹. Sono stati effettuati, sempre alla data innanzi indicata, 514.765 *tests* diagnostici per l'accertamento della positività al contagio da Coronavirus, con una incidenza di 8.905 *tests* per un milione di abitanti². Il primo caso di Coronavirus è stato accertato il 27 febbraio 2020; esso riguardava un cittadino danese ritornato da una vacanza in Italia. Il primo decesso in ordine cronologico risale all'11 marzo successivo. La fascia d'età statisticamente

¹ Il Regno di Danimarca ha 5.790.054 abitanti.

² Si vedano i dati, aggiornati costantemente, del *Coronavirus Research Center* della *Johns Hopkins University*, all'indirizzo coronavirus.jhu.edu.

più colpita è quella tra 50 e 59 anni, con 1.243 donne e 841 uomini; si contano, inoltre, ben 179 donne e 68 uomini ultranovantenni contagiati dal Coronavirus in Danimarca.

Sul piano costituzionale, l'ordinamento danese non prevede disposizioni espresse in materia di diritto dell'emergenza. Sia la Carta costituzionale del 1849³ che quella attuale del 1953⁴, infatti, sono silenti sul punto. Dall'esame dei lavori parlamentari⁵, sia ottocenteschi che novecenteschi, si evince che sebbene vi fu dibattito sulle questioni dell'emergenza, tuttavia si preferì optare per l'implicito riferimento al principio di necessità, non bisognevole di specifica disciplina. Questo nel senso che, qualora si fossero presentati fenomeni di emergenza, lo Stato sarebbe stato autorizzato ad adottare le necessarie misure per la salvezza tanto delle istituzioni quanto della popolazione. I periodi straordinari, d'altro canto, autorizzano anche speciali categorie di operatori ad agire in deroga ai diritti fondamentali dei cittadini, come avviene allorché i medici adottano decisioni terapeutiche che implicano limitazioni alla libertà personale, a partire dalla libertà di circolazione, dei pazienti.

Dal punto di vista della legislazione ordinaria, viene in considerazione la legge sulle misure contro le malattie infettive e altre malattie trasmissibili, n. 814 del 27 agosto 2009, con gli emendamenti introdotti dalla legge n. 656 dell'8 giugno 2016⁶. Tale atto legislativo contempla la creazione, per fronteggiare le eventuali epidemie, di cinque commissioni regionali, che prendono il nome di commissioni epidemiche. Ciascuna commissione è formata da rappresentanti delle forze di polizia, autorità pubbliche per la gestione dell'emergenza, autorità sanitarie, nonché tre esponenti politici locali⁷. Le commissioni epidemiche regionali dispongono di ampi poteri, che derogano al sistema istituzionale ordinario. In primo luogo, esse hanno il potere di disporre l'isolamento delle persone, ovvero anche di gruppi di persone (c.d. quarantena)⁸. Le commissioni epidemiche possono poi limitare o vietare le riunioni in luogo pubblico, in deroga dunque al diritto di assemblea⁹. Le commissioni stesso possono stabilire la chiusura (*lockdown*) di

³ Che non è certamente tra le più studiate, quantomeno nelle lingue veicolari; v., però, J. Faerkel, *Some Aspects of the Constitution of Denmark*, in *Irish Jurist* (n.s.), 1982, 1 ss.

⁴ *Danmarks Riges Grundlov*, ossia Costituzione del Regno di Danimarca. Sulla storia costituzionale danese v., limitando i riferimenti alla dottrina italofofona, F. Duranti, *Gli ordinamenti costituzionali nordici. Profili di diritto pubblico comparato*, Torino, 2009; A. Simoni, F. Valguarnera, *La tradizione giuridica dei Paesi nordici*, Torino, 2008. Un'ottima sintesi è disponibile nel saggio di P. Bianchi, *Gli ordinamenti scandinavi*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, I, Roma-Bari, 2014, 2ª ed., 327 ss. Per la traduzione italiana dell'Atto costituzionale del Regno di Danimarca del 1953, preceduta da un commento introduttivo, v. A. Torre, *La Costituzione della Danimarca (1953)*, in G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, A. Torre (cur.), *Codice delle Costituzioni* (Diritto Pubblico Comparato ed Europeo), I, Milano, 2016, 2ª ed., 53 ss.

⁵ V. K. Cedervall Laut, *Something is Forgotten in the State of Denmark: Denmark's Response to the COVID-19 Pandemic*, in *Verfassungsblog*, 4 maggio 2020.

⁶ Per gli emendamenti successivi, del marzo 2020, v. *infra*, nel paragrafo 2.

⁷ La composizione delle commissioni epidemiche è stabilita dall'art. 3 della legge in esame.

⁸ V. l'art. 6 della legge.

⁹ *Ex art.* 7 della legge.

intere città¹⁰. Possono, inoltre, disporre la somministrazione obbligatoria di vaccini alla popolazione¹¹.

2. L'aggiornamento del quadro normativo primario a seguito della pandemia da Coronavirus nel marzo 2020 (la c.d. *suppression strategy*)

La gravità dell'epidemia da Coronavirus, soprattutto quale poteva delinearsi nel mese di marzo 2020, ha indotto il Parlamento (unicamerale) danese¹² ad approvare alcune modificazioni della legge sulle misure contro le malattie infettive e altre malattie trasmissibili. È stata, così, approvata la legge n. 208 del 12 marzo 2020, recante emendamenti alla legge n. 814/09, con effetto dal 17 marzo dello stesso anno¹³. Le modificazioni sono state introdotte con grande fretta. Basti pensare che il procedimento legislativo ha ordinariamente la durata di trenta giorni, mentre il dibattito sugli emendamenti in questione si è limitato a complessivamente dodici ore. Le modificazioni legislative introdotte avevano un termine prefissato di durata, essendo prevista la loro scadenza al 31 marzo 2020¹⁴. In precedenza, il 14 marzo le frontiere della Danimarca erano state chiuse agli stranieri non residenti nel Paese e che non vi svolgono attività lavorativa¹⁵.

1847

Una prima, importante, innovazione della legge n. 298/2020 è stata rappresentata dalla soppressione delle misure di compensazione (risarcimento) originariamente contenute nella legge a beneficio dei destinatari dei provvedimenti restrittivi di diritti fondamentali secondo la normativa sul contrasto alle malattie infettive e trasmissibili. Il venire meno del risarcimento *ex lege*, probabilmente dettato dalla previsione di esorbitanti risorse finanziarie che sarebbero state necessarie, nondimeno implica all'evidenza una essenziale contrazione dei diritti dei cittadini. Nella consapevolezza del venire meno di una garanzia (risarcitoria), il Governo ha apprestato, attraverso una concertazione che ha visto coinvolte anche le amministrazioni comunali e le parti sociali (sindacati), ulteriori misure di tutela economica sia per i lavoratori licenziati che per i disoccupati e per coloro che hanno intrapreso (volontariamente, oppure più frequentemente per disposizione del datore di lavoro pubblico o privato) programmi di riqualificazione professionale, soprattutto in materia di svolgimento delle mansioni lavorative con modalità da remoto (*smart working*, ovvero il "lavoro

¹⁰ V. ancora l'art. 7 della legge. Questa previsione è stata aggiunta con gli emendamenti legislativi di cui si parlerà nel paragrafo 2 del presente lavoro.

¹¹ Cfr. l'art. 8 della legge.

¹² Dan. *Folketinget*.

¹³ A commento, v. J. Rothmar Herrmann, *How Denmark's Epidemic Act Was Amended to Respond to COVID-19*, doc. datato 26 maggio 2020, all'indirizzo Web <https://blog.petrieflom.law.harvard.edu> (l'autrice è docente di biodiritto e bioetica nel *Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law* dell'Università di Copenhagen).

¹⁴ C.d. clausola *sunset*.

¹⁵ Per una comparazione, riferita a differenti contesti nazionali, di tale misura di contenimento, v. P. Wood, *Denmark, Poland, Czechia and Slovakia self-isolate because of the Coronavirus. Should Romania do the same?*, in www.romania-insider.com, 16 marzo 2020. Prima ancora, la compagnia aerea di bandiera (di Danimarca, Norvegia e Svezia) *Scandinavian Airlines* (SAS) aveva sospeso i voli verso la Repubblica Popolare Cinese, con decorrenza dal 31 gennaio 2020.

da casa”). In particolare, il salario mensile dei lavoratori¹⁶ che, altrimenti, sarebbero stati licenziati, viene corrisposto, durante il periodo del *lockdown* domestico¹⁷, per il 75% a carico dello Stato danese e (soltanto) per il restante 25% a carico del datore di lavoro¹⁸. Quanto ai lavoratori, a rischio di licenziamento, che sono pagati su base oraria, lo Stato danese copre il 90% della remunerazione, contro il 10% del datore di lavoro¹⁹. Il sistema, conosciuto come *state financed temporary salary compensation scheme*, è evidentemente finalizzato a impedire licenziamenti su larga scala²⁰.

Misure di sostegno economico-finanziario sono state altresì deliberate dal Governo centrale a favore delle imprese che siano state danneggiate nel loro volume d'affari dall'emergenza sanitaria²¹. Tra le iniziative del livello amministrativo di base, ovvero comunale, si segnala l'avvio della costruzione di piste ciclabili, sia per dare una possibilità di lavoro per le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, sia per consentire una modalità alternativa di spostamento rispetto al trasporto pubblico. È appena il caso di segnalare che tale modalità di trasporto privato ben si armonizza con una consolidata tradizione dei Paesi nordici, inclusa ovviamente la Danimarca²².

Dal punto di vista del diritto tributario e fiscale²³, si è cercato di favorire le imprese e i lavoratori autonomi, soprattutto posponendo le scadenze per il pagamento della tassazione dei redditi, in modo da evitare nella misura possibile situazione di carenza di liquidità. Così, per le piccole e medie imprese, la rata

¹⁶ Del settore privato.

¹⁷ E per la durata massima di tre mesi – dal 9 marzo al 9 giugno 2020 – nonché fino alla concorrenza della somma di 30.000 corone danesi (che equivalgono a 4033,30 euro). Il *salary compensation scheme* (ovvero *temporary wage compensation scheme*) è stato siglato dalle parti sociali, con l'intervento del Governo centrale, il 14 marzo 2020, ed ha effetti retroattivi (dal 9 marzo). V. anche oltre, alla nt. 18 e testo corrispondente.

¹⁸ V., anche per raffronti comparativi, R. Collington, *Denmark is helping those who can't work due to coronavirus – why isn't the UK?*, in *The Guardian*, 18 marzo 2020.

¹⁹ Rimane fermo, come per i lavoratori con stipendio mensile (v. ante, nt. 14), il “tetto” delle 30.000 corone danesi su base mensile.

²⁰ V. il (breve) commento di T. Reissmann, *Denmark: Salary Compensation Scheme and Alternatives to Dismissals in Light of COVID-19*, nel sito Web all'indirizzo <https://www.jdsupra.com>.

²¹ Cfr. M. Soested, N. Videbaek Munkholm, *COVID-19 and Labour Law: Denmark*, in *Italian Labour Law e-Journal*, 2020, n. 1, *Special Issue: Covid-19 and Labour Law. A Global Review*, disponibile online all'indirizzo <https://doi.org/10.6092/issn.1561-8048/10803>. Nella materia *de qua*, si segnala l'accordo tripartito del 14 marzo 2020, sottoscritto dai rappresentanti del Governo centrale danese, della Confederazione danese dei sindacati e dalla Confederazione danese dei datori di lavoro. Un ulteriore accordo tripartito, con effetti limitati al comparto del pubblico impiego, è stato sottoscritto il 27 marzo 2020.

²² Come ben sa chi ha visitato tali Paesi, nei quali l'attraversamento delle strade richiede attenzione prima ancora che alle autovetture al transito dei ciclisti.

²³ Vedasi R. Mikelsons, N. Gade-Jacobsen, *The Danish Parliament adopts emergency law deferring payment deadlines for tax and vat for Danish companies*, nel sito Web www.njordlaw.com (studio legale con sedi a Copenhagen, Aarhus, Tallinn, Riga e Vilnius); J. Andersen, M. Mogensen, *Danish Parliament adopts tax bailout package*, all'indirizzo Internet <https://gorrissenfederspiel.com> (studio legale con sedi a Copenhagen e Aarhus). Il programma di misure per stimolare l'economia danese nel periodo del Coronavirus è stato deliberato dal Parlamento, su proposta del Governo, il 12 marzo 2020, con effetti dal successivo 17 marzo.

stabilita per i pagamenti dell'IVA scadente all'11 maggio è slittata al 10 settembre, quella del 10 giugno al 12 ottobre e quella del 10 luglio al 10 novembre. Per le imprese di maggiori dimensioni, la rata con scadenza 30 aprile è stata posposta al 31 agosto, quella del 29 maggio al 30 settembre e quella del 30 giugno al 30 ottobre. Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro, relativamente alle scadenze di aprile, maggio e giugno, è stato spostato in avanti di quattro mesi rispettivamente. Per i lavoratori autonomi, soggetti al regime fiscale c.d. *B-Tax*²⁴, essi hanno facoltà di chiedere (esclusivamente con modalità *online*²⁵) il posponimento del versamento dell'IVA, con riguardo alle scadenze di aprile e maggio. Inoltre, il Fondo statale danese per gli investimenti²⁶ può garantire il 70% dei prestiti concessi a imprese sia grandi che medio-piccole da parte delle banche e di altre istituzioni creditizie e finanziarie. Le imprese e gli imprenditori che, a motivo del Coronavirus e dei provvedimenti conseguenti, hanno visto diminuire di almeno il 40% le loro entrate, possono a domanda accedere al contributo statale per la copertura parziale dei costi fissi. In particolare, il contributo statale copre il 100% dei costi fissi se l'attività è stata sospesa per provvedimento dell'autorità, come avviene per i parrucchieri, nonché per i gestori di bar, ristoranti o *nightclubs*. Se, poi, la diminuzione delle entrate è compresa tra l'80 e il 100%, in assenza ovviamente di provvedimento di chiusura dell'attività da parte delle autorità pubbliche, il contributo statale a copertura dei costi fissi è pari all'80%. Qualora le minori entrate di imprese/imprenditori si attestino, invece, tra il 60 e l'80%, allora il contributo statale per i costi fissi raggiunge il 50%. Infine, se la contrazione dei guadagni rientra nella forbice tra il 40 e il 60%, il contributo statale a fronte dei costi fissi è del 25%. Le domande devono essere presentate esclusivamente *online* dall'azienda o dall'imprenditore individuale insieme alla documentazione richiesta, inclusa la dichiarazione del revisore dei conti relativa ai costi fissi degli ultimi tre mesi, nonché informazioni sulla diminuzione stimata del fatturato per l'intero periodo ovvero per parte del periodo dal 9 marzo 2020 al 9 giugno 2020; è richiesta, altresì, ai fini dell'accoglimento della domanda, una autodichiarazione²⁷ sottoscritta dal titolare dell'impresa sulla prevista riduzione del fatturato segnalata. Viene da ultimo precisato che l'imprenditore avrà diritto a una copertura dell'80% delle commissioni sostenute per ottenere la dichiarazione del revisore, a condizione però che la sua domanda sia stata approvata. Ulteriori misure compensative, a carico dell'erario pubblico e purché vi sia la domanda dell'interessato, in relazione alla diminuzione degli introiti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono contemplate per i lavoratori autonomi e i *freelancers*. Anche in questi casi la domanda deve essere presentata soltanto *online*, corredata della richiesta documentazione, nonché di apposita dichiarazione dell'interessato in ordine alla (asserita) diretta conseguenza della diminuzione dei guadagni dalla epidemia

²⁴ Per le imprese il regime fiscale è il c.d. *A-Tax*.

²⁵ La richiesta va inoltrata al portale Internet www.skat.dk, dell'Amministrazione fiscale per il *self-service* e la guida su tasse e commissioni.

²⁶ In danese, *Vækstfonden* (lett. «Fondi di crescita»), con *website* all'indirizzo <https://vf.dk>.

²⁷ Dichiarazione solenne.

derivata dalla diffusione del Coronavirus. Sia per i lavoratori autonomi che per i *freelancers* costituisce condizione per accedere alle misure statali compensative la previsione di una diminuzione di almeno il 30% dei guadagni rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Sulla base della legge per il contrasto alle malattie infettive e trasmissibili, come emendata nel marzo 2020, sono stati adottati un gran numero di provvedimenti da parte del Primo Ministro, per mezzo dei quali la Danimarca ha attuato, come secondo Paese in Europa dopo l'Italia, il *lockdown* domestico²⁸. Con i provvedimenti emanati dal Premier sono state innanzitutto chiuse le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università; gli uffici pubblici parimenti hanno cessato di svolgere le loro attività in presenza, con un ricorso generalizzato alle prestazioni lavorative a distanza; sono state, inoltre, vietate le riunioni di oltre dieci persone, sia in luogo pubblico che in privato. A loro volta, le iniziative economiche sono state fortemente limitate, con la chiusura di bar, ristoranti e caffè²⁹, nonché delle attività di parrucchiere/barbiere, fisioterapista e dentista. Non vi è stata, invece, alcuna restrizione alla libertà di circolazione, e i trasporti pubblici hanno continuato a funzionare, con l'osservanza delle disposizioni sul distanziamento sociale.

Con riguardo all'amministrazione della giustizia, le corti ordinarie hanno interrotto in via generale la loro attività³⁰. Tuttavia, ciò non vale per le vertenze penali, nelle quali occorre decidere in materia di privazione della libertà personale. Inoltre, l'approccio danese alle questioni della giustizia al tempo del Coronavirus ha implicato una valutazione caso per caso delle controversie. Questo nel senso che i giudici hanno potuto valutare la sussistenza di casi per così dire critici, rispetto ai quali non sarebbe stato dunque proporzionato né ragionevole disporre una dilazione della trattazione e/o della decisione³¹.

Le udienze di trattazione e decisione di un gran numero di cause, ad ogni modo, sono state rinviate. Dopo l'annuncio del *lockdown* da parte del Primo Ministro l'11 marzo 2020, il piano di risposta all'emergenza predisposto dalle corti di giustizia prevede, in via generale³², la sospensione dei procedimenti dal 13 marzo al 27 aprile 2020. Inoltre, nelle controversie civili in grado di appello le decisioni sono state emanate a seguito di uno scambio di memorie scritte, senza quindi udienza di discussione. A loro volta, i procedimenti di esecuzione forzata sono stati sospesi, fatta eccezione per quelli di particolare urgenza. La riapertura, sia pure parziale, delle attività in presenza delle corti di giustizia si è avuta con decorrenza dal 27 aprile 2020, con all'incirca il 75% per cento degli organi

²⁸ Cfr. A. Stoyanov, *Denmark goes on lockdown. The Nordic country follows in the footsteps of Italy aiming to delay the spread of coronavirus*, in *The Mayor*, 12 marzo 2020, www.themayor.eu. L'idea di fondo è: *fast in, first out*.

²⁹ Stessa sorte per cinema, teatri, centri benessere, saloni per tatuaggi, discoteche e *nightclubs*.

³⁰ Cfr. Moalem Weitemeyer Bendtsen, *Covid-19 and the Impacts on the Danish Court System and Dispute Resolution Trends*, all'indirizzo <http://www.mwblaw.dk>.

³¹ V. Moalem Weitemeyer Bendtsen, *Covid-19 and the Impacts on the Danish Court System and Dispute Resolution Trends*, cit., dove è scritto che «The Danish courts have declared that they will only handle critical cases during the emergency period».

³² Con salvezza, dunque, delle eccezioni che verranno esaminate fra breve.

giurisdizionali in funzione secondo le modalità ordinarie. La generalità dei giudici e del personale amministrativo addetto agli uffici giudiziari aveva in precedenza continuato a lavorare da remoto. La trattazione delle vertenze civili si è così avvalsa delle videoconferenze, ma anche di comunicazioni telefoniche, tra i giudici e gli avvocati. Vi sono proposte di recuperare il tempo perduto, a causa della sospensione da *virus* epidemico Coronavirus, mediante la fissazione di udienze in orari o giorni non consueti, vale a dire il pomeriggio, nei fine settimana oppure ancora nel mese di luglio, quest'ultimo periodo essendo solitamente dedicato alla fruizione delle ferie dei magistrati³³.

Il panorama, comunque, è piuttosto variegato. La Corte suprema danese (*Højesteret*) ha cancellato tutte le udienze fino al 27 marzo 2020. L'Alta corte orientale danese (*Østre Landsret*) ha annunciato che saranno rispettate le scadenze già fissate per i casi pendenti. L'Alta corte marittima e commerciale di Copenaghen (*Søg og Handelsretten*) ha, invece, annunciato che tutte le udienze vengono annullate durante il periodo del piano nazionale di risposta all'emergenza pandemica da Coronavirus, ma che tuttavia si ricorrerà alle videoconferenze tra giudici e avvocati. Per quanto riguarda il Tribunale distrettuale delle Isole Fær Øer, esso ha annunciato che soltanto un numero molto limitato di casi critici e urgenti sarà gestito fino al 30 marzo 2020 e che tutti gli altri casi pendenti saranno aggiornati. Il Tribunale ha ordinato che nessuno si presenti di persona alle udienze. I casi saranno riprogrammati e verranno inviati, a cura degli uffici del Tribunale delle Isole Fær Øer, nuovi avvisi di convocazione. Non mancano, peraltro, gli organi giurisdizionali inadempienti. In particolare, il Tribunale distrettuale della Groenlandia non ha reso nota alcuna informazione sulla sua gestione del periodo contemplato dal piano nazionale di risposta all'emergenza sanitaria da Coronavirus³⁴.

Uno degli aspetti più controversi ha riguardato l'individuazione delle cause critiche, che – come detto sopra – non sono soggette a sospensione. Vi rientrano, al di fuori del settore penalistico, alcune decisioni in materia di diritto di famiglia e dei minori, come quelle concernenti l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi. Sempre nel settore civilistico-commercialistico, possono presentare caratteristiche di urgenza alcune procedure in materia fallimentare. Il punto è che l'individuazione di una causa come critica non viene effettuata in via uniforme per tutti gli organi giurisdizionali, dal momento che spetta a ciascuno ufficio giudiziario stabilire quali classi di controversie presentano il carattere della criticità. Da ciò discende che, nel periodo di sospensione, ogni corte di giustizia della Danimarca ha potuto autodeterminarsi al riguardo, con la possibilità di comportamenti difformi tra i vari organi di giustizia.

Alla luce del diritto sostanziale nonché degli orientamenti giurisprudenziali danesi, è opinione prevalente – passando dal piano dell'emergenza sanitaria a

³³ V. C.S. Petersen, *Denmark*, in *Septentrio Reports*, n. 5-2020, n. tematico *Civil Justice and Covid-19*, consultabile online all'indirizzo <https://doi.org/10.7557/sr.2020.5>

³⁴ V. J.S. Rasmussen, S. Henriksen, *COVID-19: Consequences for pending court and arbitration cases*, all'indirizzo <https://gorrissenfederspiel.com>.

quello correlato dell'emergenza economica – che l'epidemia da Coronavirus possa integrare l'ipotesi della forza maggiore, al fine della esclusione di responsabilità per inadempimento contrattuale. È necessario, però, che la parte che invoca la sussistenza della forza maggiore possa dimostrare l'effettiva impossibilità di adempiere derivante dal fatto del Coronavirus. In altri termini, non è sufficiente che l'emergenza sanitaria da Coronavirus renda più costosa l'effettuazione della prestazione contrattualmente prevista, oppure che l'esecuzione dell'obbligo contrattuale richieda un tempo maggiore. Inoltre, la parte che intende far valere la forza maggiore è tenuta a notificare alla controparte la sua impossibilità di adempiere per causa dell'epidemia da Coronavirus³⁵. Tuttavia, qualora il contratto contenga una clausola espressa sulla forza maggiore, bisognerà interpretare tale clausola, allo scopo di verificare se essa copre i casi di epidemie, pandemie, quarantene, isolamento domiciliare e altre restrizioni pertinenti³⁶.

Le decisioni del capo del Governo sono state adottate sulla base della legge sulle misure contro le malattie infettive, in assenza di disposizioni costituzionali *ad hoc*. Il controllo del Parlamento è stato costante. Sebbene l'Assemblea legislativa danese sia attualmente alquanto frazionata al suo interno, essendo divisa in ben quindici partiti, e pur in presenza di un governo minoritario socialdemocratico³⁷, che non dispone perciò della maggioranza assoluta dei seggi, tuttavia non vi sono stati rilievi in ordine alla eventuale incostituzionalità dei provvedimenti assai restrittivi emanati dal Governo in carica.

In definitiva, si può affermare che nel caso danese il sistema delle fonti del diritto ha resistito alla “prova” rappresentata dalla situazione emergenziale determinata dal Coronavirus. Dal punto di vista giuscomparativo, si può aggiungere che la strategia di *lockdown* perseguita (nella prima fase) dalla Danimarca non è stata condivisa, per rimanere entro il perimetro delle democrazie nordiche, dalla Svezia, che invece non ha proceduto alla “chiusura” delle attività sia pubbliche che private, e dunque “*stayed open*” (in conformità alla c.d. *no-lockdown stance*)³⁸.

³⁵ Cfr. U. Fabricius, C. Schaap, *Coronavirus – is it force majeure?*, in www.njordlaw.com, 5 marzo 2020.

³⁶ Si veda S. Stæhr, H. Søgaard-Nielsen, *Coronavirus as force majeure? Implications for commercial contracts*, all'indirizzo Internet <https://gorrissenfederspiel.com>, doc. datato 2 marzo 2020.

³⁷ L'attuale Governo minoritario danese è in carica dal 27 giugno 2019. Come è noto, la tradizione giuspubblicistica dei Paesi nordici contempla la frequenza di governi minoritari, che restano quindi in carica non tanto con il voto favorevole della maggioranza dei parlamentari, quanto piuttosto in assenza del voto sfavorevole della maggioranza medesima. Nel parlamentarismo negativo o di minoranza, dunque, il Governo resta in carica se non avversato dalla maggioranza parlamentare. Nell'esperienza politico-costituzionale danese, l'ultimo Governo maggioritario, nel senso appena indicato, risale al 1973. Si vedano, sul parlamentarismo negativo e quello di maggioranza nell'Europa settentrionale, R. Fusilier, *Les pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande)*, Paris, 1965, 234 ss.; B.E. Rasch, *Parliamentary Government*, in K. Heidar (Ed.), *Nordic Politics. Comparative Perspectives*, Oslo, 2004, 127 ss.

³⁸ V. il raffronto in *Why is Denmark's coronavirus lockdown so much tougher than Sweden's?*, in *The Local*, 20 marzo 2020, www.thelocal.dk (ivi «The differences are quite extreme. Denmark was one of the first countries in Europe to close its borders, and has closed all schools, kindergartens, restaurants, and cafés and banned all gatherings of more than ten people. In Sweden kindergartens, elementary schools, bars and cafés are still open as normal»). *Adde* C.

3. La fase due, ovvero della “riapertura” progressiva del Paese durante la transizione post-pandemica (la c.d. *mitigation strategy*)

Nella primavera del 2020, si è iniziato a dibattere in Danimarca circa la possibile “riapertura” del Paese, dopo il periodo di (quasi completo) *lockdown*. Le decisioni politiche sono sempre state adottate con la consulenza di un comitato scientifico, rappresentato dal «Centro per il controllo e la ricerca delle malattie», denominato (in lingua danese) *Statens Serum Institut* (SSI)³⁹. Apposite linee-guida, per il passaggio dalla strategia di contenimento a quella di mitigazione, sono state adottate dal SSI⁴⁰. In particolare, secondo le menzionate linee-guida, l'ospedalizzazione dei contagiati da Coronavirus è limitata ai pazienti con severa difficoltà respiratoria, che non possono essere adeguatamente curati al proprio domicilio. Le linee-guida raccomandano di prestare speciale attenzione ai soggetti anziani (oltre ottant'anni d'età), nonché alle persone che presentano patologie (respiratorie, o di altro genere) pregresse. In applicazione del principio di precauzione, le linee-guida includono nel novero delle persone vulnerabili, a rischio di contrarre l'infezione da Coronavirus, anche le donne incinte e quelle che hanno partorito da non oltre due settimane. Né è mancato, il 16 marzo 2020, un accordo siglato con l'Associazione danese dei medici di medicina generale in ordine ai casi nei quali la visita medica in presenza può essere sostituita dal consulto telefonico ovvero con la videochiamata. L'accordo ha specificato anche il compenso dovuto ai medici di base, che operano in regime di convenzionamento con il sistema sanitario pubblico, per le nuove prestazioni professionali erogate per via telematica, mediante cioè videochiamata. Tra le funzioni istituzionali del SSI vi è, altresì. Il monitoraggio costante della diffusione del Coronavirus nel Paese, attraverso il *microbiology database* (MiBa), dove sono tra l'altro conservati i dati riguardanti sia le persone decedute per l'infezione da Coronavirus che di coloro che, pur positivi al Coronavirus, sono tuttavia deceduti per altra causa. I dati del MiBa vengono aggiornati a cura del «Dipartimento di epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive»⁴¹ del SSI.

L'intento generale della fase due è stato quello di procedere con cautela, passo dopo passo, in maniera tale da monitorare costantemente l'evolversi della situazione e di potere dunque, al bisogno, arrestare il processo di riapertura graduale, tornando a una maggiore limitazione e deroga dei diritti fondamentali.

Duxbury, *Sweden takes a chance on trust as Nordic neighbors lock down*, in www.politico.eu, 16 aprile 2020 (con riferimento anche a Norvegia e Finlandia)

³⁹ Il SSI, che ha sede a Copenhagen, è un'agenzia specializzata del ministero della Salute del Regno di Danimarca, con competenza specifica in materia di prevenzione delle malattie infettive (v. nel *website* all'indirizzo <https://en.ssi.dk>).

⁴⁰ Le linee-guida, approvate il 12 marzo 2020, sono state quasi subito aggiornate, in data 18 marzo. V. la *Newsletter* n. 12/2020 del SSI, consultabile *online* nel sito Web indicato nella nota che precede.

⁴¹ Sui compiti istituzionali del Dipartimento, attualmente diretto dalla dott.ssa Tyra Grove Krause (medico ricercatore nel settore della Sanità pubblica), v. nel sito Internet del SSI. I compiti in questione sono: «To prevent infectious diseases through surveillance of infectious diseases and vaccination coverage, scientific guidance on infection prevention and control, and participation in outbreak detection and investigation».

La fase di graduale “rilassamento” delle misure di contenimento sembra avere avuto successo. Si è iniziato con la riapertura, il 15 aprile 2020, delle scuole elementari e degli asili nido, per i bambini in una fascia di età compresa tra zero e cinque anni⁴². Con il passare prima dei giorni e poi delle settimane, i nuovi casi di contagio da Coronavirus sono stati assai contenuti⁴³. Ciò ha stimolato i partiti politici con rappresentanza parlamentare a siglare un accordo generale sulla fase della “ripartenza” nazionale. Per tal modo, l'emergenza da Coronavirus ha sortito l'effetto di ricompattare i gruppi politici nazionali introno all'obiettivo della “riapertura” graduale del Paese. I passi successivi nella direzione delineata sono stati il riavvio del lavoro delle corti di giustizia, la prosecuzione delle attività di ricerca presso centri e istituti universitari, nonché la possibilità di continuare a svolgere le prestazioni dei professionisti (medici, ovviamente, ma anche avvocati, ingegneri, architetti, ecc.).

Quanto al settore della giustizia, le udienze sono riprese in presenza. L'obiettivo prioritario è rappresentato dallo smaltimento dell'arretrato, con particolare riguardo alle udienze nei procedimenti penali e del contenzioso in materia di diritto di famiglia. Anche l'accesso del pubblico alle udienze è stato nuovamente consentito, sebbene con la precisazione che i giudici possono disporre un contingentamento degli ingressi nelle aule dei tribunali e delle corti di giustizia.

Circa, poi, la libertà di riunione e di assemblea nella fase della progressiva “riapertura” del Paese, le decisioni del Governo hanno stabilito che, fino al 31 agosto 2020, non si possono organizzare riunioni pubbliche di oltre cinquecento persone, mentre gli assembramenti di più di dieci persone erano vietati fino alla data del 10 maggio 2020.

Sulla base dei provvedimenti del Governo in tema di (divieto di) riunioni pubbliche e/o di assembramenti, gli organi di polizia hanno a loro volta adottato decisioni circa divieti temporanei di soggiorno/stazionamento⁴⁴ in alcune zone delle città, per esempio nel centro di Copenhagen. Sono state irrogate, a carico dei trasgressori, sanzioni pecuniarie piuttosto consistenti, dell'importo di 2.500 corone danesi (DKK)⁴⁵.

Le misure adottate sembrano non soltanto avere ottenuto risultati positivi sotto il profilo del contenimento significativo dei contagi, ma hanno altresì

⁴² Nelle scuole dell'infanzia e primarie i banchi sono stati collocati a distanza di sicurezza sanitaria (due metri) e la ricreazione è stata prevista a piccoli gruppi. Alcuni istituti scolastici hanno chiesto una proroga di pochi giorni, allo scopo di organizzarsi. La riapertura è avvenuta in ogni caso entro il 20 aprile. La Danimarca è stato il primo Paese in Europa a riavviare i percorsi scolastici in presenza, fatta eccezione per la Svezia che, non avendo attuato il *lockdown*, non ha conseguentemente chiuso (*inter alia*) le scuole elementari (v. G. Pelosi, *Dalla Danimarca alla Germania, dove riaprono le scuole in Europa non si registra un aumento dei contagi*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 maggio 2020, dove una comparazione tra i casi di Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Austria e Norvegia, con riguardo alla riapertura di asili nido, scuole materne, elementari e medie).

⁴³ Cfr. J. Henley, *Danes and Czechs say easing lockdowns has produced no Covid-19 surge*, in *The Guardian*, 30 aprile 2020.

⁴⁴ In danese, *midlertidige opholdsforbud*.

⁴⁵ Che equivalgono a 336.11 euro. Per l'ammontare delle sanzioni, v. *Police measures against COVID-19 in Denmark*, nel sito Internet della Polizia danese, all'indirizzo <https://politi.dk>.

incontrato il favore di larghi strati della popolazione, sia nella fase di più rigido contrasto al Coronavirus che in quella di attenuazione delle misure restrittive.

Sono previste, compatibilmente con l'andamento dei contagi da Coronavirus, una fase tre, dall'8 giugno 2020, nonché una fase quattro, dall'inizio (approssimativo) di agosto, per le riaperture delle attività ancora sospese⁴⁶. Senza pretesa di esaustività, la fase tre contempla la riapertura di: musei, teatri, gallerie d'arte, cinema, acquari, parchi di divertimento all'aperto, zoo e giardini botanici; con la fase quattro, riapriranno invece le università, e inoltre le palestre, i parchi acquatici, le piscine, le discoteche e anche i *nightclubs*.

Da ultimo, a commento della fase due e riprendendo la comparazione effettuata al termine del paragrafo che precede con l'esperienza svedese relativamente alla fase di *lockdown*, si può osservare che, nel dopo-*lockdown* in Danimarca, la situazione non è molto differente da quella *ab origine* esistente in Svezia⁴⁷.

4. Le (possibili) implicazioni della “lotta” al Coronavirus sulla forma di governo e sul decentramento territoriale

Sul piano dell'impatto sulla forma di governo, e quindi della separazione orizzontale dei poteri, si è assistito, al tempo del Coronavirus, a una accentuazione della tendenza già in atto nell'ordinamento danese alla concentrazione del potere nelle mani dell'Esecutivo nazionale⁴⁸, e più in particolare ancora del suo vertice istituzionale, rappresentato dal Premier. Questo perché, come si è visto in precedenza, le decisioni fondamentali sono state tutte adottate dal capo del Governo, con un controllo costante ma assai attenuato e sostanzialmente di ratifica da parte del Parlamento, che ha anche in maniera assai sbrigativa⁴⁹ emendato la legge sulle misure contro le malattie infettive e altre malattie trasmissibili. Per

⁴⁶ In attesa di una (forse improbabile) fase zero, quando tutto tornerà come prima; su «ciò che resterà terminata la pandemia» si interroga, per esempio, A. Campi, *Nulla sarà come prima?*, in Id. (cur.), *Dopo. Come la pandemia può cambiare la politica, l'economia, la comunicazione e le relazioni internazionali*, Soveria Mannelli, 2020, 11 ss.

⁴⁷ Lo stesso può dirsi per la Norvegia *post-lockdown*; v. *After lockdown: Are Denmark's and Norway's restrictions now like Sweden's?*, in *The Local*, 21 aprile 2020, www.thelocal.com.

⁴⁸ Ho già avuto modo di occuparmi più approfonditamente della tendenza al rafforzamento degli Esecutivi, ossia al consolidamento del modello a prevalenza dell'Esecutivo, nei Paesi nordeuropei, nella relazione dal titolo *Il ruolo del Governo negli ordinamenti dei Paesi scandinavi: profili storici e comparativi*, presentata all'Atelier «4 luglio – G.G. Floridia». Giornate di studi di storia e diritto costituzionale – XI Seminario. Direzione politica e potere esecutivo nel costituzionalismo dei moderni, svoltosi il 4 luglio 2017 presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Teramo. In precedenza, sulle funzioni (irrobustite) del Premier nelle forme di governo nordiche, v. F. Duranti, *L'evoluzione del ruolo del Primo Ministro negli ordinamenti costituzionali dei paesi nordici*, in A. Di Giovine, A. Mastromarino (cur.), *La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee*, Torino, 2007, (Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Dossier, III), 187 ss., dove l'autore osserva «una più marcata incidenza di detta figura nella prassi politico-costituzionale degli ultimi anni», e ciò anche in correlazione con la «crescita dimensionale e qualitativa degli apparati burocratici a diretta disposizione dei primi ministri» (cfr. 202). Come è noto, Danimarca, Norvegia e Svezia hanno una forma di governo parlamentare, mentre gli ordinamenti di Finlandia e Islanda accolgono la forma di governo semipresidenziale.

⁴⁹ Nell'arco di soltanto dodici ore (v. *supra*, nel paragrafo 2).

altro verso, il Governo si è avvalso della consulenza medico-epidemiologica degli esperti, ma ha altresì adottato le decisioni in assoluta autonomia, andando anche contro il parere degli esperti medesimi, che ritenevano le deliberazioni approvate dall'Esecutivo troppo permissive e suscettibili di determinare una “ondata di ritorno”⁵⁰ dei contagi. D'altro canto, il Governo nazionale danese si è mosso con grande autonomia nei confronti delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che auspicavano per la Danimarca l'approvazione di più stringenti e, soprattutto, durature misure di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus.

Sul versante, inoltre, del tipo di Stato, ovvero dei rapporti tra centro e periferia, ugualmente il contrasto al Coronavirus ha segnato, nel contesto danese, un rafforzamento delle tendenze in atto, nella direzione di un accentramento del ruolo dell'Esecutivo nazionale nella dimensione della separazione verticale del potere⁵¹. Le attribuzioni già devolute alle cinque commissioni epidemiche regionali sono state, infatti, soppiantate dalle competenze attribuite *ex lege* sulle misure di contrasto alle malattie infettive e trasmissibili, come modificata nel marzo 2020, al potere centrale e, in particolare, al Governo e al Primo Ministro.

Se ora vogliamo aggiungere una breve notazione concernente il sistema politico-partitico, possiamo osservare che l'indubbio successo nel contrasto all'epidemia da Coronavirus registrato dai Socialdemocratici⁵², che si trovano attualmente alla guida del Paese, ha comportato un deciso arretramento del Partito popolare danese⁵³, che appartiene alla “famiglia” partitica della destra populista⁵⁴ e per il quale la pandemia ha rappresentato una sorta di “catastrofe” politica⁵⁵.

⁵⁰ C.d. *second wave*.

⁵¹ Dal punto di vista della ricostruzione interpretativa e delle classificazioni, i sistemi costituzionali dei Paesi nordici sono da considerare quali Stati di tipo unitario, «in quanto agli enti territoriali sono riconosciuti poteri e funzioni di carattere essenzialmente amministrativo e di decentramento burocratico»; cfr. F. Duranti, *Gli ordinamenti costituzionali nordici. Profili di diritto pubblico comparato*, cit., 42.

⁵² In danese, *Socialdemokraterne* (SD). L'attuale Esecutivo danese è formato dai soli rappresentanti dei Socialdemocratici; si tratta di un Governo omogeneo e di minoranza (non dunque di un Governo di coalizione; v. anche *retro* alla nt. 30 e testo corrispondente).

⁵³ *Dansk Folkeparti* (DF).

⁵⁴ Si veda, volendo, M. Mazza, *I partiti antisistema nei Paesi nordici, tra populismo e destra radicale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2015, 695 ss. Per l'opportuna distinzione tra populismo di destra e destra radicale, v. altresì R. Karpantschov, F. Mikkelsen, *The Rise and Transformation of the Radical Right Movement in Denmark, 1980–2015*, in *Studies in Conflict & Terrorism*, 2017, 712 ss. Non mancano, tra le due aree politiche, aspetti interconnessi, sui quali v. J. Rydgren, *Explaining the Emergence of Radical Right-Wing Populist Parties: The Case of Denmark*, in *West European Politics*, 2004, 474 ss. Prevalgono comunque, nel caso del DF danese, i profili tipicamente populistici della politicizzazione della questione immigrazione nonché della polemica *anti-establishment*. Il populismo ha peraltro conosciuto, sia diacronicamente che sincronicamente, molteplici declinazioni; sul concetto di multi-populismo, v. da ultimo F. Finchelstein, *Sul populismo*, in *Il Mulino*, 2020, 315 ss. (intervista a cura di N. Melloni).

⁵⁵ Cfr. la nota dal titolo *Has coronavirus silenced populists in Denmark and Norway?*, in *The Local*, 6 maggio 2020 (www.thelocal.dk).

5. L'accentramento del potere, il ruolo istituzionale dell'Esecutivo nazionale e le valutazioni di contesto (sociopolitico nonché in senso lato culturale)

Il fatto incontestabile che le scelte politiche effettuate dal Governo centrale siano state vincenti sotto il profilo del contrasto alla diffusione del Coronavirus potrebbe in ultima istanza convertirsi in un rafforzamento non più temporaneo – vale a dire, per la fase di (più acuta) emergenza sanitaria causata dal Coronavirus – ma definitivo, o quantomeno di lunga durata, dell'Esecutivo nazionale e, al suo interno, del Premier nell'assetto politico-istituzionale, nonché nell'ordinamento costituzionale, del Regno di Danimarca.

Vi sono, naturalmente, altri fattori da tenere in debita considerazione quando si esaminano le ragioni del successo ottenuto dal Governo danese nel contrasto al Coronavirus. Questi includono la tradizionale tendenza dei danesi a osservare le norme e ad avere fiducia nelle istituzioni, le quali ultime a loro volta meritano sostanzialmente tale fiducia poiché rispondono in maniera adeguata e sollecita alle richieste dei cittadini, avendo tra l'altro sviluppato nel tempo un modello di *welfare state* che certamente incoraggia a confidare nella “risposte” delle istituzioni, e ciò anche in periodi di estrema difficoltà come quelli rappresentati dalle epidemie (*id est*, dal Coronavirus). Si potrebbe aggiungere che la Danimarca ha una popolazione tutto sommato piuttosto piccola⁵⁶, e che quindi sia le misure di contenimento che le cure ospedaliere sono relativamente agevoli, senza i problemi di trattamento medico del contagio dal Coronavirus che si sono drammaticamente manifestati (non da ultimo sotto il profilo della letalità del contagio) in altri e più difficili contesti nazionali⁵⁷.

È utile ricordare, per esempio, che nella classifica stilata dal *Legatum Institute* di Londra pubblicata nel 2020 e riferita al 2019⁵⁸, la Danimarca si colloca al primo posto quanto all'indice di prosperità, che prende in considerazione centoquattro variabili suddivise in dodici categorie. Tra queste sotto-categorie spicca l'assistenza sanitaria, con attenzione a quanto e come i singoli Paesi investono sulla salute delle persone. Vengono valutati gli indicatori relativi alla condizione sia fisica che mentale delle persone. Sono analizzate le tipologie delle strutture sanitarie e le risorse (economiche e di personale) utilizzate per la prevenzione. Orbene, in esito a tali articolate valutazioni e statistiche (socio-sanitarie, ambientali, economiche, ecc.), la Danimarca si posiziona al primo posto al mondo per quanto riguarda complessivamente la prosperità, e al terzo per la qualità dell'assistenza sanitaria e ospedaliera⁵⁹. I punti di forza del sistema sanitario pubblico della Danimarca, che comprende tanto l'assistenza primaria che quella secondaria, sono rappresentati, per un verso, dal fatto che tutte le persone che risiedono legalmente in Danimarca possono accedere gratuitamente alle cure, nonché, per altro verso, il livello elevato delle prestazioni professionali sanitarie.

⁵⁶ Dal punto di vista numerico.

⁵⁷ Tra cui, purtroppo, anche quello italiano.

⁵⁸ V. all'indirizzo Internet <https://www.prosperity.com/rankings>.

⁵⁹ L'Italia è al trentesimo posto per indice di prosperità, e al diciassettesimo per il livello di assistenza sanitaria.

Con riguardo particolare all'emergenza sanitaria da Coronavirus, i prelievi, i *tests* e i tamponi sono stati effettuati, a eccezione dei pazienti già ospedalizzati⁶⁰, direttamente dai medici di medicina generale, ovvero dai medici di continuità assistenziale in servizio presso la guardia medica, dal momento che tali interventi rientrano nel loro mansionario. Gli ospedali, inclusi i reparti di pronto soccorso, non conoscono abitualmente alcuna eccedenza di richiesta di prestazioni rispetto all'offerta curativa, e ciò non si è verificato nemmeno a seguito della pandemia da Coronavirus, con riguardo alle divisioni di medicina respiratoria e terapia intensiva. Si aggiunga che telemedicina⁶¹, *e-health*, robotica e intelligenza artificiale sono da tempo in uso presso le strutture sanitarie danesi⁶². I servizi sanitari, in breve, sono considerati stabilmente di livello ottimo, tali da soddisfare sia la popolazione che lo stesso personale sanitario.

In definitiva, l'osservazione finale al cospetto dell'esperienza danese può essere rappresentata dalla constatazione, per un verso, che il modello accentrato di contrasto al Coronavirus è stato indubbiamente funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di contenimento del contagio, ma che, per altro verso, da ciò non appare possibile trarre una ulteriore indicazione di ordine generale sulle virtù sempre positive del rafforzamento dell'Esecutivo nazionale, dal momento che occorre – come sempre – valutare il funzionamento delle istituzioni nel contesto sociale, politico e culturale nel quale esse sono chiamate ad operare⁶³, secondo del resto le indicazioni che provengono dalla metodologia del diritto costituzionale comparato, ovvero della comparazione giuridica *tout court*⁶⁴.

Mauro Mazza

Dip.to di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bergamo
mauro.mazza @unibg.it

⁶⁰ In Danimarca, il 97% dei posti letto si trova in ospedali pubblici. Gli ospedali (e le cliniche private) sono accreditati a condizione che siano in possesso di complessi parametri definiti, dal 2015, nel *Danish Healthcare Quality Programme* (ovvero, in lingua danese, *Den Danske Kvalitetsmodel*, DDKM).

⁶¹ Sulla pandemia come occasione, pur tragica, per potenziare l'«alleanza fra medicina e tecnologie digitali», cfr. V. Zeno-Zencovich, *I limiti delle discussioni sulle "app" di tracciamento anti-Covid e il futuro della medicina digitale*, in *MediaLaws*, 26 maggio 2020, www.medialaws.eu.

⁶² V. la nota *Where Is Digital Health Heading In Denmark?*, in *The Medical Futurist*, 7 febbraio 2019, all'indirizzo Internet <https://medicalfuturist.com>.

⁶³ V. per esempio, nella (migliore) scandinavistica, l'opera di G. Chiesa Isnardi, *Storia e cultura della Scandinavia. Uomini e mondi del Nord*, Milano, 2015.

⁶⁴ Si vedano, per la comparazione di area pubblicistica, L. Pegoraro, *Diritto costituzionale comparato. La scienza e il metodo*, Bologna, 2014, e R. Scaricaglia, *Metodi e comparazione giuridica*, Milano, 2018, 2ª ed., nonché prima G. Bognetti, *Introduzione al diritto costituzionale comparato. Il metodo*, Torino, 1994; Id., *Diritto costituzionale comparato. Approccio metodologico*, Modena, 2011.